

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3047 del 15/06/2017
Oggetto	MOPPA1164. Concessione in sanatoria per uso irriguo a favore della Imm.re Santa Maria Mugnano s.r.l. C.F. 01616420152. Area di Intervento: Modena.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3053 del 08/06/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno quindici GIUGNO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

VISTI

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”,

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (di seguito ARPAE),
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico",
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico",
- la Deliberazione n. 8/2015 dell'Autorità di Bacino del Po, "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche" ed allegati;
- La D.G.R. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021;
- La D.G.R. 1792/2016 "determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo"
- La D.G.R. 2254/2016 "disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di partenariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche feasr" punto 6.1 "settore delle risorse idriche".
- la Determinazione dirigenziale del Direttore Tecnico di ARPAE n. 353 del 21/04/2017 avente ad oggetto "Direzione tecnica. Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni";

PREMESSO CHE

- la Società Imm.re Santa Maria Mugnano s.r.l, C.F. 01616420152, P.IVA 00719490963 con sede legale a Monza (MB), ha presentato in data 13/12/1999 istanza di concessione in sanatoria per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee ad uso irriguo nel comune di Modena mediante pozzo esistente profondo 95 m e localizzato su un terreno censito al NCT del suddetto comune al foglio n. 258 mapp.le 267 e acquisita agli atti della Regione Emilia Romagna – Serv. Prov. Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestale di Modena con num. Prot. 9666 del 13.12.1999, per una portata massima complessiva di 16 l/s e per un volume complessivo annuo di 20.000 mc;
- ARPAE - Area Coordinamento Rilascio Concessione, con comunicazione n. prot. PGDG/2016/4500 del 04.07.2016 inviata via PEC ha richiesto il versamento di quanto ancora dovuto per l'uso della risorsa idrica per il periodo 2001-2016, il pagamento delle spese di istruttoria e l'aggiornamento della documentazione a supporto della domanda originale per renderla conforme a quanto previsto al R.R. 41/2001;
- il richiedente ha richiesto proroga per la presentazione di quanto richiesto con nota registrata agli atti di ARPAE con num. prot. PGDG/2016/4593 in data 07.07.2016;
- ARPAE ha accordato la proroga fino al 18.09.2016 con nota prot. N. PGDG/2016/4733 del 13.07.2016;
- il richiedente ha inviato via PEC registrata agli atti di ARPAE con num. Prot. PGDG/2016/6065 in data 12.09.2016 la documentazione a supporto della domanda di concessione aggiornata e con PEC registrata agli atti di ARPAE con num. prot. PGDG/2016/6585 ha inviato copia dei pagamenti effettuati;

ACCERTATO CHE

- le opere di captazione sono ubicate nel comune di Modena, su terreni censiti al NCT di detto comune foglio n. 258 al mapp.le 267;
- la derivazione è esercitata tramite pozzo esistente profondo 95,00 m localizzato con coordinate: UTM ED50 X=653.969, Y=4.939.685 dotato di pompa sommersa avente potenza 30 CV;
- i valori caratteristici della derivazione sono:
 - volume annuo di prelievo: 20.000 m³/anno;
 - portata massima derivabile: 16 l/s;
- la risorsa idrica viene utilizzata per irrigare circa 54.82.94 Ha di terreno, di cui 22.5 Ha irrigati annualmente all'interno della rotazione agraria; il metodo di irrigazione è a pioggia;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS disciplinate dalla DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- il corpo idrico sotterraneo interessato dal prelievo è il Conoide Tiepido – Confinato superiore (cod. 0400ER-DQ2-CCS)

CONSIDERATO CHE

- la derivazione, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria di cui al Titolo II del RR 41/01;

DATO ATTO CHE

- con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 359 del 30/11/2016, è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- ai sensi dell'artt. 9 e 12 del R.R. 41/2001, è stato richiesto di esprimere il parere

di competenza avente carattere di obbligatorietà, ai seguenti enti:

- con comunicazione inviata via PEC n. prot. PGDG/2016/7959 del 08.11.2016 all'autorità di Bacino del Fiume Po, oggi denominata l'Autorità di distretto Idrografico del Fiume Po, ai sensi dell'art. 7 c.2 del R.D. 1775/33;
- con comunicazione inviata via PEC n. prot. PGDG/2016/7958 del 08.11.2016 alla Provincia di Modena, in relazione alle materia di specifica competenza e in ordine alla verifica di compatibilità con le previsioni dei piani settoriali;
- con comunicazione inviata via PEC n. prot. PGDG/2016/7960 del 08.11.2016 al Consorzio della Bonifica Burana, ai sensi dell. art. 21 c. 3bis del R.D. 1775/33 in quanto la derivazione è ad uso irriguo;
- con nota acquisita agli atti di ARPAE con num. Prot. PGDG/2016/8318 del 17.11.2016, la Provincia di Modena ha espresso parere favorevole compatibilmente all'utilizzazione della risorsa idrica con le disposizioni dei Piani di livello provinciale e in rapporto alle proprie competenze, richiamando come prescrizioni:
 1. le disposizioni di cui all'art. 13 c.2 "Misure per il risparmio idrico " del PTCP 2009, con riferimento a quanto indicato in merito al risparmio idrico nel settore agricolo,
 2. le disposizioni di cui all'allegato 1.8 della NTA del PTCP 2009
 3. l'obbligo di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi prelevati con comunicazione dei dati agli enti competenti, ai sensi dell'art. 12A c. 2.1.a.4. del PTCP 2009
- con nota acquisita agli atti di ARPAE con num. Prot. PGDG/2017/4432 del 27.04.2017, l'Autorità di Distretto idrografico del Fiume Po, ha espresso parere

positivo sulla compatibilità delle derivazione in oggetto con il Piano di Gestione e con l'equilibrio del bilancio idrogeologico del corpo idrico interessato,

- con Nota acquisita agli atti di ARPAE con num. Prot. PGDG/2016/8664 del 28.11.2016, Il Consorzio della Bonifica Burana ha comunicato che gli immobili su cui insiste il prelievo non dispongono di approvvigionamento idrico irriguo a mezzo del reticolo idrografico superficiale in gestione allo stesso Consorzio;

RILEVATO CHE

- il Piano di Gestione Distrettuale individua lo stato quantitativo, chimico ed ecologico, nonché le pressioni e gli impatti esistenti sul corpo idrico interessato dal prelievo e contestualmente indica le misure da porre in essere per la riduzione delle pressioni e degli impatti che caratterizzano il corpo idrico stesso;
- ai sensi della D.G.R. n. 787 del 9/6/2014, la durata massima della concessione della derivazione in oggetto è pari a 10 anni;

VALUTATO CHE, come raccomandato Autorità di distretto idrografico del Fiume Po nel proprio parere espresso:

- il volume idrico richiesto in concessione è compatibile con il reale fabbisogno idrico delle colture e le tecniche irrigue praticate sono caratterizzate da un livello di efficienza elevato e sono volte effettivamente al risparmio idrico, in base alla D.G.R. 2254/2016
- la derivazione è compatibile con il Piano di Gestione Distrettuale con Esito finale "ATTRAZIONE" ai sensi dell'allegato 2 della Deliberazione n. 8/2015 dell'Autorità di Bacino del Po;

PRESO ATTO CHE

- le spese di istruttoria pari a € 190,00 sono state versate regolarmente dal richiedente;

- quanto dovuto per l'utilizzo della Risorsa Idrica fino al 2016 compreso è stato versato regolarmente dal Richiedente;
- la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso irriguo per cui il canone è fissato ai sensi della D.G.R 1792/2016;

VERIFICATO CHE

- l'importo del canone per l'anno 2017 per l'utilizzo della risorsa idrica è determinato nella misura di € 80,00 ai sensi della D.G.R. 1792/2016 ed è stato regolarmente versato dal richiedente;
- è stato costituito apposito deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;
- è stato predisposto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica sotterranea;

ATTESO CHE il concessionario è tenuto:

- per le annualità successive, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2 del 30/04/2015, a versare i relativi importi del canone annuo entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento sul conto corrente afferente ad ARPAE – SAC di Modena e che gli stessi saranno aggiornati, ai sensi dell' art. 8 della LR n. 2 del 30.04.2015, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Società Imm. Re Santa Maria Mugnano s.r.l, C.F. 01616420152, P.IVA 00719490963; la concessione in

sanatoria a derivare acqua pubblica sotterranea nel Comune di Modena ad uso irriguo a servizio di comprensorio avente estensione di 54.82.94 Ha, di cui 22.5 Ha irrigati annualmente all'interno della rotazione agraria, mediante un pozzo esistente profondo 95 m e localizzato su un terreno censito al NCT del suddetto comune al foglio n. 258 mapp.le 267; per le seguenti quantità:

- portata massima derivabile 16 l/s
 - volume idrico massimo annuo 20.000 m³/s;
- di stabilire che la concessione abbia durata fino al 31.12.2026;

Attestata la regolarità amministrativa

DETERMINA

- di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Imm. Re Santa Maria Mugnano s.r.l, C.F. 01616420152, P.IVA 00719490963, la concessione in sanatoria a derivare acqua pubblica nel comune di Modena ad uso irriguo, a servizio di comprensorio avente estensione di 54.82.94 Ha, di cui 22.5 Ha irrigati annualmente all'interno della rotazione agraria, mediante un pozzo esistente profondo 95 m e localizzato su un terreno censito al NCT del suddetto comune al foglio n. 258 mapp.le 267;
- di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di 16,00 l/s, e al volume idrico di prelievo annuo di 20.000 m³/s: nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione;
- di stabilire la scadenza della concessione al 31.12.2026, fatta salva la facoltà del Servizio di provvedere, al fine di tutelare la risorsa idrica, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto;

- di stabilire che la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale per uso irriguo è assoggettata al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nel Disciplinare di concessione allegato al presente atto;
- di dare atto che l'importo del canone per l'anno 2017 , pari a € 80,00 ai sensi della D.G.R. 1792/2016, è stato regolarmente versato dal concessionario;
- di dare atto che i canoni annuali successivi al 2017 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno versati sul conto corrente di ARPAE- SAC di Modena;
- di dare atto che il concessionario ha costituito il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione pari a € 250,00, secondo le attuali norme regionali;
- di dare atto che sono già state versate le spese di istruttoria per un totale complessivo di 190 € e che il concessionario ha versato quanto dovuto per l'uso della risorsa idrica fino al 2016 compreso;
- di dare atto che:
 - i canoni sono introitati sul Capitolo 04315 “Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile (art 6 L.R. 25 febbraio 2000 n.10)” - Parte Entrate - del Bilancio Regionale;
 - i depositi cauzionali sono introitati sul Capitolo 07060 “Depositi cauzionali passivi” - Parte Entrate - del Bilancio Regionale;
 - l'importo delle spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 “Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a

richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate" - Parte

Entrate - del Bilancio Regionale;

- di stabilire che in caso di mancato pagamento del canone si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
- di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento del canone dovuto e del deposito cauzionale;
- di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto;
- di dare atto, che ai sensi di quanto previsto dal DLgs 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta Regionale n° 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933;
- di provvedere alla pubblicazione sul BURERT per estratto del presente atto;
- di notificare il presente atto tramite posta elettronica certificata al concessionario

Il Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni

Dott. Franco Alfonso Maria Zinoni

(originale firmato digitalmente)

ARPAE

Direzione Tecnica - Area Coordinamento Rilascio Concessioni

DISCIPLINARE TECNICO

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la Concessione di derivazione in sanatoria di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo mediante pozzo esistente nel Comune di Modena assentita alla società Imm.re Santa Maria Mugnano s.r.l, C.F. 01616420152. CODICE SISTEB: MOPPA1164.

ART. 1 UBICAZIONE DEL PRELIEVO, QUANTITA' E DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA.

L'esercizio del prelievo, viene effettuato nel comune Modena mediante un pozzo esistente e localizzato su un terreno censito al NCT del suddetto comune al foglio n. 258 mapp.le 267. La risorsa idrica viene utilizzata per soddisfare il fabbisogno idrico necessario a servizio di un comprensorio avente estensione di 54.82.94 Ha, di cui 22.5 Ha irrigati annualmente all'interno della rotazione agraria. Le colture previste sono sorgo zucherino, grano turchino da foraggio, erba medica, grano, mais, legumi. La tecnica irrigua praticata è quella a pioggia. Il numero di giorni di irrigazione di soccorso durante la stagione irrigua è pari a circa 22 giorni. La durata giornaliera del prelievo è circa 15,5 ore. I dati caratteristici della derivazione sono:

- portata massima derivabile: 16 l/s
- volume idrico massimo annuo derivabile: 20.000 m³/s

ART. 2. OPERE DI PRESA

L'opera di captazione è costituita da un pozzo monofalda profondo 95 m. Dal P.C. sino alla profondità di 50,0 m il diametro della camicia è 300 mm; da 50 a 95 m di profondità il diametro della camicia è 200 mm. I filtri sono posizionati tra 80 e 90 metri di profondità dal p.c. Il prelievo avviene tramite un'elettropompa sommersa avente potenza 30 CV. La

portata di esercizio della pompa è 16,0 l/s. Le coordinate UTM RER del sito sono:

- X= 653.969
- Y= 4.939.685

ART. 3. OBBLIGHI E CONDIZIONI A CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

3.1. Il Concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il Concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3.2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

3.3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione da parte degli enti competenti.

3.4 Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di presa nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte, pertanto il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la

qualità ed il regime dell'acquifero

3.5. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

3.6 La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

3.7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Amministrazione concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

3.8 La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione dà luogo a decadenza della concessione.

3.9 Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

3.10 L'utente deve essere promuovere la selezione delle tecniche irrigue in funzione del maggior risparmio idrico in rapporto alle esigenze colturali, in ottemperanza a quanto prescritto nel parere espresso dalla Provincia ai sensi di cui all'art. 12A c.2.1.a.4, all'Allegato 1.8 e dell' art. 13C, comma 2, lett. d.3.2; delle NTA del PTCP vigente.

3.11 L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza della concessione, che potrà inoltre essere revocata in ogni momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

ART. 4 DISPOSITIVI DI MISURA

Ai fini del monitoraggio del bilancio idrico sotterraneo, si fa obbligo dell'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione dei prelievi. La tipologia di misuratore da installare va desunta in base a quanto previsto dalla DGR 2254/2016. Il concessionario è obbligato ad eseguire una comunicazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno dei dati rilevati relativi all'anno precedente ai seguenti enti:

- Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 95 del Lgs 152/2006;
- all'autorità di Bacino competente per territorio; ai sensi dell'art. 95 del Lgs 152/2006;
- ARPAE-DT e ad ARPAE-SAC territorialmente competente;
- Provincia, secondo le disposizioni di cui all'art. 12A c.2.1.a.4, all'Allegato 1.8 e dell' art. 13C, comma 2, lett. d.3.2; delle NTA del PTCP vigente.

ART. 5 DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2025 fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia e la facoltà dell'Amministrazione concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

ART. 6 CANONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione concedente, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di

rinuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. L'importo del canone per l'uso della risorsa idrica per l'anno 2017 è pari € 80,00 ai sensi della D.G.R. 1792/2016. I canoni annuali successivi al 2017 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 e saranno versati sul conto corrente afferente ad ARPAE – SAC di Modena. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza dal diritto a derivare art. 32 e art 19 del R.R. 41/2001.

ART. 7 RINNOVO, RINUNCIA DELLA CONCESSIONE - CESSAZIONE DELL'UTENZA

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario potrà presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza ai sensi dell'art. 27 del R.R. n.41/2001. L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del

R.R. 41/2001. Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia. Alla cessazione dell'utenza per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per la rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, ai sensi dell' art. 35 del R.R. 41/2001.

ART. 8 DECADENZA, REVOCA E REVISIONE DELLA CONCESSIONE

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R.41/2001, l'Amministrazione concedente dichiara la decadenza della concessione qualora, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni, l'utente non provveda. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata. Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego ai sensi dell'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può revocare anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà dell'Amministrazione concedente provvedere alla revisione della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, in relazione alla pianificazione in materia di risorse idriche e con riferimento alle esigenze di interesse pubblico.

ART. 9 RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che

L'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 10 DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione per l'uso della risorsa idrica è pari a € 250,00. L'Amministrazione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito, salvo quanto previsto al periodo precedente. La garanzia sarà quindi svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

ART. 11 SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di cui all'art. 219 del T.U. n. 1775 del 1933 (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dall'atto concessorio e dal disciplinare di concessione, sono punite con la sanzione amministrativa. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza

del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 12 VERIFICA DI CONGRUITA'

Tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 13 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo. Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del Concessionario, restando l' amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il sottoscritto, _____, in qualità di legale
Rappresentante della Ditta _____ presa visione in data
_____ del presente disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi
in esso contenuti.

Luogo e Data

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.